

de' Prelati, Decreti del Principe, e decisioni della S. Congregazione e Nunziatura sulla personal residenza e singolarità di benefizio, erano altrettante voci, che gridavano all' esclusione de' Sostituti. Ma veramente dovevano intendersi per opposizione ai vizj, che volevansi togliere. E in questo senso egli è vero, che dalle Bolle Pontificie siano assolutamente vietati i sostituti, come da Clemente VII nel 1525, e 1532, da Paolo III nel 1542, oltre la Decisione del Passaro: sicchè il Monaldo doveva risparmiar quel suo Consiglio da noi altrove citato.

1423) Sono dunque assolutamente esclusi i Sostituti, perchè assolutamente sia esclusa la non residenza personale, e la pluralità de' Benefizj, non per altri accidentali casi, come d' infermità, occupazioni legittime, servizio del Principe o del Prelato &c. de' quali casi perciò unicamente debbono intendersi quei Decreti del C. X. che il Sostituto permettono. Di quei Religiosi, che invitansi ai funerali dai Titolati, e diconsi pure *Sostituti*, abbiamo scritto II, 537.

#### 24. *Elettori ordinarij de' Titolati.*

1424) Già per noi fu esposto come i Titolati ab origine venivano eletti dai giuspatronanti de' Benefizj; diritto che in qualche tempo fu riassunto da essi, ma fu di breve durata, senza dubbio per l'attenzione de' Titolati medesimi. Similmente furono dimostrate e l'ingerenze di Roma, e quelle de' nostri Prelati in un con qualche gratificazione del Principe. I disordini di queste straordinarie e-